

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

BRASILE

Decreto n. 5121 del 29 dicembre 1926: Abilitazione all'esercizio professionale di medici laureati all'estero.

Art. 1. — Per la convalida in una Facoltà federale di diplomi di medicina conferiti all'estero, validi per l'esercizio della professione nel paese dove furono emessi, i medici che possono esibire tali diplomi dovranno presentare tesi su tre materie di qualsiasi anno del corso medico, sostenendole oralmente e sottomettendosi ad un esame pratico, in conformità delle vigenti istruzioni.

Art. 2. — Saranno tenute due sessioni per le prove di abilitazione, la prima in luglio e la seconda in dicembre di ogni anno. L'iscrizione dei candidati dovrà essere fatta, rispettivamente, in maggio e novembre.

Art. 3. — Il candidato presenterà domanda di iscrizione al direttore della Facoltà, accludendo alla domanda il diploma che possiede, autenticato dal Console del Brasile residente nel paese dove il diploma fu emesso e con le firme legalmente riconosciute, il numero voluto di esemplari delle tesi che si propone di sostenere e la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse di cui all'articolo 14.

Paragrafo unico. — Il candidato potrà presentare, all'atto della sua iscrizione, i titoli che possiede ed i lavori scientifici che eventualmente avesse pubblicati; tutto ciò sarà reso noto, a titolo informativo, alle commissioni esaminatrici.

Art. 4. — L'esame di abilitazione comprenderà prima la prova pratica e poi quella orale delle tesi.

Paragrafo unico. — Il candidato respinto in una qualsiasi delle prove pratiche non potrà essere ammesso, nella stessa sessione, all'esame orale vertente sulla tesi.

Art. 5. — L'esame pratico consisterà in un esame clinico sui casi indicati nel paragrafo seguente dovendo per ciascun caso il candidato fare ed illustrare la diagnosi ed indicare la cura.

Paragrafo unico. — I casi clinici di cui al precedente articolo, saranno scelti dalle seguenti cliniche:

- a) uno di clinica medica;
- b) uno di clinica chirurgica;
- c) uno di clinica ostetrica;
- d) uno di clinica speciale, scelto dal candidato.

Art. 6. — Ogni esaminatore esaminerà il candidato nelle discipline della rispettiva materia, fino al termine massimo di 15 minuti, circa la tecnica impiegata e tutto quanto possa riferirsi all'oggetto della prova.

Art. 7. — Nell'esame pratico il candidato dovrà fare tutte le ricerche possibili attinenti al caso, ed indicare per iscritto gli esami complementari che a suo giudizio siano necessari alla elucidazione diagnostica.

Paragrafo 1. — Il tempo prescritto per ogni esame pratico sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Paragrafo 2. — La diagnosi e le indicazioni della cura dovranno essere formulate dal candidato per iscritto, in lingua portoghese e consegnate al Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 8. — La Commissione esaminatrice per la prova pratica sarà composta su scelta fatta dal Direttore, che dovrà essere convalidata dal Consiglio accademico.

Paragrafo 1. — Faranno parte della Commissione esaminatrice:

- a) il Direttore della Facoltà, come presidente;
- b) uno dei professori della clinica medica;
- c) uno dei professori della clinica chirurgica;
- d) il professore di clinica ostetrica;
- e) il professore della clinica speciale scelta dal candidato.

Paragrafo 2. — Solo nel caso di impedimento legale dei professori è ammessa la sostituzione con liberi docenti delle rispettive discipline.

Paragrafo 3. — Quando l'impedito sia uno dei professori della clinica medica o di quella chirurgica, questi sarà sostituito da altro professore della medesima disciplina ed in caso di impedimento di questi da un libero docente della materia.

Art. 9. — Terminato l'esame pratico, la Commissione in seduta segreta, procederà allo scrutinio concludendo per l'abilitazione o meno del candidato a maggioranza di voti.

Art. 10. — Approvato nell'esame pratico, il candidato sarà chiamato alla discussione orale delle tesi.

Paragrafo 1. — Le tesi dovranno essere presentate a stampa e scritte in portoghese con un minimo di cinquanta pagine di testo, a meno che non vertano su ricerche originali fatte dal candidato nel quale caso potranno avere un numero qualsiasi di pagine.

Paragrafo 2. — Il candidato consegnerà alla segreteria della Facoltà all'atto della iscrizione, sessanta esemplari di ciascuna tesi, i quali saranno distribuiti ai professori della Facoltà.

Art. 11. — Ogni tesi sarà sostenuta innanzi ad una Commissione esaminatrice speciale.

Paragrafo unico. — Le Commissioni esaminatrici saranno costituite dal direttore della Facoltà, come presidente, e da altri due professori, in correlazione coll'argomento di ogni tesi, previa approvazione del Consiglio accademico.

Art. 12. — Ogni esaminatore potrà esaminare per quindici minuti il candidato sull'argomento della tesi.

Art. 13. — Terminato l'esame, si procederà immediatamente allo scrutinio, in seduta segreta, concludendo per l'abilitazione o meno del candidato a maggioranza di voti.

Paragrafo unico. — In caso di insufficiente prova nella discussione di una qualunque delle tesi, il candidato non potrà essere ammesso a nuovo esame che nella sessione seguente e non potrà ripresentare la tesi già discussa nell'esame precedente.

Art. 14. — Per ottenere la iscrizione il candidato pagherà le tasse di 240\$000 per l'esame pratico e 180\$000 per la discussione delle tesi, in conformità di quanto è disposto nella tabella annessa al decreto n. 16-782-A, del 13 gennaio 1925. Una volta abilitato, il candidato richiederà la restituzione del rispettivo diploma col certificato « in postilla », della convalida, mediante la tassa di 200\$000 contemplata dalla tabella suindicata.

Art. 15. — Nei casi omissi dal presente regolamento il direttore della Facoltà è tenuto a richiedere le convenienti istruzioni al direttore generale del Dipartimento Nazionale dell'Istruzione. Rio de Janeiro, ecc.

FRANCIA

Legge 26 marzo 1927 concernente provvedimenti vari finanziari: Tassa per il rilascio della carta d'identità.
(*J. O.*, 27 marzo 1927).

Art. 88. — Il rilascio od il rinnovo della carta d'identità di straniero darà luogo alla riscossione delle seguenti somme:

100 franchi, senza decimi (di cui 85 franchi per lo Stato, 5 franchi per il dipartimento e 10 franchi per il comune) in tutti i casi nei quali ha luogo l'applicazione della tariffa intera;

20 franchi senza decimi (di cui 16 franchi per lo Stato, 1 franco e 50 per il dipartimento e 2 franchi e 50 per il comune), quando ha luogo l'applicazione della tariffa ridotta.

La carta sarà obbligatoria per ogni straniero che soggiorni in Francia più di due mesi. Essa sarà valida per due anni.

Un regolamento di amministrazione pubblica determinerà le condizioni di applicazione del presente articolo.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente articolo sono abrogate.